



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 112 del Registro	OGGETTO: Adesione alla procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 e seguenti decreto legge 132/2014 convertito in L. 162/14 presentata dai Sig.ri Lucia Mingolla e Lacala Francesco in qualità di genitori esercenti la postestà genitoriale sulla figlia minore L.A.
Data: 07/09/2017	

L'anno 2017 il giorno 7 del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:25, nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

1 FERRETTI Cosimo

Sindaco

2 CONTE Dr. Egidio

Vice Sindaco

3 MAZZOTTA Avv. Francesca

Assessore

4 PELUSO Dr. Umberto

Assessore

5 SAMMARCO Geom. Alfonso

Assessore

6 MARSELLA Dr.ssa Claudia

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
	X

assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante.

Il SINDACO, Cosimo Ferretti, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vista la proposta acquisita al Prot. dell'Ente n. 15173 del 01.09.2017, con la quale i Sig.ri Lucia Mingolla e Lacala Francesco in qualità di genitori esercenti la postestà genitoriale sulla figlia minore L.A, conferendo a tal fine espresso incarico all'Avv. Catalda Antonaci, facevano pervenire a questo Ente un invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita ad oggetto il risarcimento dei danni personali che la minore, all'uscita della scuola Camillo Monaco, in data 05.03.2014, si procurava nell'attraversare le strisce pedonali a causa di una buca insistente sulle stesse;

Considerato che il decreto legge 132/2014 convertito in legge 162/14 prevede che la procedura di negoziazione assistita - a far data dal 09.02.2015 - sia condizione di procedibilità per la domanda giudiziale e che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio;

Che la negoziazione assistita consiste nell'accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni;

Che la convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale

Ritenuto di accogliere la istanza sopra richiamata al solo fine di verificare la possibilità di risolvere in modo amichevole la controversia e senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese altrui;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio AA.GG.-Contenzioso in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa si intendono qui integralmente riportati;

- 1) **Di aderire** all'invito dei Sig.ri Lucia Mingolla e Lacala Francesco in qualità di genitori esercenti la postestà genitoriale sulla figlia minore L.A, di procedere alla negoziazione assistita di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/14 in relazione al risarcimento dei danni personali subiti a causa del sinistro da insidia stradale del 05 Marzo 2014;
- 2) **Di dare atto** che il suddetto accoglimento ha il solo fine di verificare la possibilità di risolvere in modo amichevole la controversia senza comportare alcun riconoscimento delle pretese dell'istante;
- 3) **Di stabilire** che, ove emerga l'opportunità e la convenienza di definire in via bonaria il procedimento, occorre comunque acquisire, prima della sottoscrizione dell'accordo definitivo, l'autorizzazione alla stipula da parte della Giunta Comunale;

- 4) **Di demandare** al Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, compresa la nomina del legale che assisterà l'Ente nella fase di negoziazione;
- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.vo n.267/2000.

COPIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 06/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, lì 06/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 06/09/2017

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

IL SINDACO
F.to Cosimo Ferretti

SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1375

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 08/09/2017

Oria, lì 08/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Cuzzolini

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 07/09/2017

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000)

Oria, lì 07/09/2017

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 08/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
